

## Dal 2017, “semplificate” per i professionisti tutte le spese prepagate

Nel modello REDDITI 2018 non saranno più compensi in natura tutti i costi sostenuti dal committente per l'esecuzione di un incarico

/ Luca FORNERO

Il c.d. Jobs Act degli autonomi, definitivamente approvato dal Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, estende la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute **direttamente** dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese “prepagate”) a tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito, sempre “prepagate” dal committente.

Si ricorda che, negli ultimi anni, la materia è stata rivista dapprima dal DLgs. [175/2014](#) e poi dal DL [193/2016](#) (conv. L. [225/2016](#)).

Per effetto delle novità apportate dal primo provvedimento, dal periodo d'imposta 2015 (con impatto per la prima volta su UNICO 2016), le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente, non costituiscono più compensi **in natura** per il professionista. Sempre con la medesima decorrenza, è stata eliminata la previsione secondo cui tali spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Fino al 2014, invece, le spese in questione erano integralmente deducibili in capo al committente, se sostenute da quest'ultimo per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Specularmente, le stesse somme costituivano compenso in natura in capo al professionista.

Con la citata modifica, il DLgs. 175/2014 ha ricondotto tali spese nell'alveo della disciplina **ordinaria**, senza che sia più necessario rispettare la complessa procedura di fatturazione individuata dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. [28/2006](#), § 38 (si rimanda a [Spese anticipate](#), Guide Eutekne).

Pertanto, come specificato altresì dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [31/2014](#) (§ 2), anche per il committente (impresa o lavoratore autonomo), dal 2015 la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non è più subordinata alla ricezione della parcella dell'artista o del professionista e dipende dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Per il professionista, la modifica del DLgs. 175/2014 implica la completa **irrilevanza** dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:

- sia quali compensi in natura;

- sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

In pratica, i professionisti non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio [reddito di lavoro autonomo](#).

La citata circ. n. 31/2014 (§ 2) ha chiarito che la semplificazione introdotta dal DLgs. 175/2014 non trova applicazione per le prestazioni di carattere **differente** da quelle alberghiere e di ristorazione (ad esempio, per quelle di viaggio e trasporto), ancorché acquistate direttamente dal committente. Pertanto, per il 2015 e il 2016, tali prestazioni hanno continuato a costituire compensi in natura per il professionista (con il dubbio, mai chiarito, se dovesse, o meno, applicarsi la procedura di fatturazione prevista dalla circolare n. 28/2006).

Con le novità introdotte dal Jobs act degli autonomi, dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio “prepagate” viene estesa a **tutte le spese** “prepagate” dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito.

Senza tale modifica, dal 2017 la semplificazione avrebbe interessato, oltre alle spese “prepagate” di vitto e alloggio, solo quelle “prepagate” di viaggio e trasporto, queste ultime per via dell'intervento dell'[art. 7-quater](#) comma 5 del DL 193/2016 convertito (si veda [“Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente”](#) del 16 novembre 2016).

Viene altresì previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) **non si estendono** ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:

- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;

- addebitati analiticamente in capo al committente.

Fino al 2016 (modello REDDITI 2017), invece, ove le spese di vitto e alloggio siano sostenute dall'esercente arte o professione e **addebitate** analiticamente in fattura al committente:

- tali oneri sono soggetti ai predetti limiti di deducibilità;

- il rimborso concorre integralmente alla formazione del reddito.